



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

53[^] Seduta

Martedì 27 maggio 2025

Deliberazione n. 385 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere - Questore f.f.: Davide Tavernise

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 18, assenti 13

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i sei articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 384/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito - presenti e votanti 18, a favore 15, astenuti 3 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.f.: f.to Tavernise

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 29 maggio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 385 del 27 maggio 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 18

(NORME IN MATERIA DI USI CIVICI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 2025.

Reggio Calabria, 29 maggio 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente intervento di novellazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) si rende necessario al fine di superare, con proposte concordate con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le criticità attenzionate dagli uffici legislativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Giustizia, nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato-Regioni.

La legge, inoltre, modifica l'articolo 4 della legge regionale 18/2007 al fine di prevedere, nell'adozione del regolamento attuativo, il parere della Commissione consiliare competente.

La legge si compone di 6 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 prevede la modifica dell'articolo 4 al fine di specificare che la Commissione competente, al fine dell'adozione del regolamento attuativo della legge, renda parere vincolante;
- l'art. 2 modifica il comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 18/2007, recependo il suggerimento dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy volto a eliminare l'obbligo per i privati di conferire l'incarico di istruttore e perito demaniale a soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 13;
- l'art. 3 modifica l'articolo 14-bis della l.r. 18/2007, recependo i suggerimenti dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- l'art. 4, nel recepire le osservazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, prevede l'abrogazione dell'articolo 14-ter della l.r. 18/2007;
- l'art. 5 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, considerando che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- l'art. 6 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinaria vacatio legis, considerato che occorre intervenire al più presto per attuare le proposte concordate con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato-Regioni.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Ha carattere ordinamentale. Prevede la modifica dell'articolo 4 al fine di specificare che la Commissione competente, al fine dell'adozione del regolamento attuativo della legge, renda parere vincolante.	//	//	0
2	Ha carattere ordinamentale. Modifica il comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 18/2007, recependo il suggerimento dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy volto a eliminare l'obbligo per i privati di conferire l'incarico di istruttore e perito demaniale a soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 13.	//	//	0
3	Ha carattere ordinamentale. Modifica l'articolo 14-bis, recependo i suggerimenti dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.	//	//	0
4	Ha carattere ordinamentale. Nel recepire le osservazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, prevede l'abrogazione dell'articolo 14-ter della l.r. 18/2007.	//	//	0
5	Prevede la clausola di invarianza finanziaria, considerato il	//	//	0



Consiglio regionale della Calabria

	carattere ordinamentale di tutte le modifiche proposte.			
6	Prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinaria vacatio legis, considerato che occorre intervenire al più presto per assicurare l'attuazione delle proposte concordate con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato-Regioni.	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 18/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici), dopo le parole "Commissione consiliare," sono inserite le seguenti: ", che esprime parere vincolante,".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 18/2007)

1. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 18/2007, dopo le parole "e i privati" sono inserite le seguenti: ", questi ultimi in via facoltativa,".

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 14-bis della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 14-bis della l.r. 18/2007 è così modificato:

a) nel comma 1 e nel primo periodo del comma 2, dopo le parole "cittadini privati" sono inserite le seguenti: "componenti della comunità";

b) nel secondo periodo del comma 2, la parola "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Le operazioni di cui al presente articolo sono svolte dai Comuni interessati nei soli casi di assenza degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva.".

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 14-ter della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 14-ter della l.r. 18/2007 è abrogato.

Art. 5

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).